

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani
Comune di Marsala
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA

Art. 1 - Ente appaltante.

Comune di Marsala – Via Garibaldi, 47 - 91025 Marsala (TP) tel.0923 993300 - Fax 0923 993299

Art. 2 - Oggetto della gara.

La gara ha per oggetto l'acquisizione delle seguenti coperture assicurative:

- **Lotto unico – Polizza RCT/O:** CIG [4264427C79]

Art. 3 - Importo massimo di spesa:

L'importo annuo a base d'asta, comprensivo di ogni onere, imposta e tassa è pari a:

€.600.000,00

La franchigia fissa per sinistro è pari ad € 5.000,00 (importo non soggetto a ribasso)

Art. 4 - Durata dell'appalto.

L'appalto avrà durata di **anni due con decorrenza dalle ore 24.00 del 05.07.12, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.**

Ricorrendo le ipotesi di cui al D.Lgs. 163/06 art. 11 (come modificato dal D.Lgs.53/2010) la società aggiudicataria, anche provvisoria, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della stazione appaltante e previo pagamento del rateo puro di premio.

Nel caso in cui, entro i termini previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura si intenderà risolta e la società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato con rata temporis (rispetto all'importo di premio previsto in polizza).

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973, la Società aggiudicataria dà atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Ricorrendo le ipotesi di cui al D.Lgs. 163/06 art. 11 (come modificato dal D.Lgs.53/2010) la società aggiudicataria, anche provvisoria, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della stazione appaltante e previo pagamento del rateo puro di premio.

Nel caso in cui, entro i termini previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura si intenderà risolta e la società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato con rata temporis (rispetto all'importo di premio previsto in polizza).

Art. 5 - Modalità di espletamento della gara.

L'appalto viene affidato con procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs.vo 163/2006, in base al prezzo (premio) più basso (art. 82 del D. Lgs. 163/2006).

Non sono ammesse offerte di importo pari o più alto rispetto all'importo indicato all'art. 3 del presente Bando di Gara.

Possono partecipare alla gara Compagnie italiane e Raggruppamenti d'impresе operanti nel settore dell'Assicurazione, ovvero Rappresentanze d'Impresе estere autorizzate ad operare in Italia e nei Paesi dell'Unione Europea nel ramo relativo al lotto per cui si presenta l'offerta.

E' permessa la coassicurazione ai sensi dell'art.1911 del c.c.

La compagnia aggiudicataria-delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria rispetto alle altre coassicuratrici con il minimo del 40%. La presentazione dell'offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria precluderà la presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero in altro riparto di coassicurazione.

La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni

Si farà luogo all'esclusione dalla gara, quando manchi anche una sola delle modalità previste e/o in caso di qualsiasi difformità od incompletezza rispetto a quanto previsto dal presente bando di gara e dal capitolato di polizza.

Se in un'offerta si riscontrassero discordanze di qualsiasi genere tra i premi indicati, sarà considerata valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente. Nel caso si riscontrassero offerte uguali fra loro e queste risultassero le più vantaggiose, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827.

Art. 6 - Criteri di aggiudicazione

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati:

- a) dall' art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e dalla Legislazione Regionale vigente;
- b) dalle presenti norme, nonché dalle condizioni riportate nel capitolato speciale di polizza, allegato al presente; e per quanto non espressamente disciplinato, dal Codice Civile.

Non sono ammesse variazioni ai capitolati tecnici di gara,

Il Comune di Marsala si riserva di aggiudicare il lotto del presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta purché detta offerta risulti congrua e conveniente.

Art. 7 – Modalità di presentazione dell'offerta.

Il capitolato speciale d'appalto potrà essere ritirato, fino a sei giorni prima di quello fissato per la celebrazione della gara, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni feriali con esclusione del sabato, presso gli Uffici o direttamente sul sito Internet www.comune.marsala.tp.it sezione Appalti
Non si inviano atti tramite fax, ma a richiesta si inviano atti a mezzo raccomandata.

La gara sarà celebrata il **giorno 04 Luglio 2012** presso i locali dell'Ente appaltante siti in Via Garibaldi 5, Marsala alle ore 10:00.

Possono presenziare alla gara i Rappresentanti delle Compagnie che ne hanno interesse. Possono prendere la parola e rendere eventuali dichiarazioni coloro i quali sono muniti di apposita procura.

Per partecipare alla gara le Compagnie di assicurazione o i Raggruppamenti d'impresе dovranno produrre, entro un'ora prima dalla celebrazione della gara e quindi entro le ore 9:00 del giorno 04/07/2012, con qualsiasi mezzo, apposito plico opaco, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, con indicata la ragione sociale della Compagnia offerente e la seguente dicitura:

"OFFERTA PER LA GARA del giorno 04/07/2012 copertura servizio assicurativo - Lotto Unico RCT/O".

Detto plico dovrà essere indirizzato a:

Comune di Marsala ufficio Protocollo, Via Garibaldi,5 91025 Marsala e dovrà contenere la documentazione appresso indicata:

BUSTA A (idoneamente sigillata) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA :

- 1) **DICHIARAZIONE;**
- 2) **COPIA DEL CAPITOLATO** DI POLIZZA CONTROFIRMATO SU OGNI PAGINA;
- 3) **FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'** DEL FIRMATARIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (compresa eventuale procura nel caso in cui la documentazione venga firmata da un procuratore);
- 4) **RICEVUTA DEL VERSAMENTO** DEL CONTRIBUTO AVCP (all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- 5) **Certificazione di regolarità contributiva(Durc)** in corso di validità o dichiarazione sostitutiva per la regolarità delle posizioni contributive, ai sensi Dpr 28/12/2000 n.445.nel qual caso la dichiarazione medesima dovrà contenere tutte le indicazioni e dichiarazioni riportate nell'apposito modello predisposto dall'Amministrazione .
- 6) **DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO** pari al 2% sull'importo a base d'asta annuale del lotto per il quale si presenta offerta.

BUSTA B (idoneamente sigillata)

1) OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO;

- specifiche -

- Busta A:

- 1) Dichiarazione** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Compagnia di assicurazioni partecipante o da un suo procuratore (in tal caso allegare procura) o da tutti i Legali Rappresentanti in caso d'impresе raggruppate, attestante:
- dati relativi al legale rappresentante e dell'eventuale procuratore speciale;
 - l'esatta denominazione o ragione sociale dell'Impresa, la sede legale, il numero di codice fiscale/partita IVA, il numero di telefono o fax, l'eventuale indirizzo e-mail
- a) Che la Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa per il ramo relativo al lotto per il quale si offre, con indicazione della G.U. nella quale è stato pubblicato il relativo decreto, ovvero analogo documento dello Stato aderente al U.E. .
- b) Che l'Impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 così come modificato D.L. 135/09;
- c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 68/99;
- d) Di non aver pendente procedimento per i reati previsti dall'art.416 bis del Codice Penale (associazione di tipo mafioso, ex art.1 della Legge 13/09/1982 n. 646) e di non essere stato condannato per taluno di essi;
- e) Di non trovarsi in alcuna delle altre condizioni o posizioni ostative di cui alle LL. n. 646 del 13/09/1982 e n. 936 del 23/12/1982 (in materia di lotta alla delinquenza mafiosa) e successive modificazioni ed integrazioni ed a quelle cui le predette fanno rinvio, anche in relazione ai familiari e persone indicate dalla medesima normativa;
- f) Di essere a conoscenza delle prescrizioni, dei requisiti di ammissibilità e dei motivi di esclusione voluti dalla Legge e di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta a riprova del possesso dei requisiti necessari per assumere appalti pubblici;
- g) Di aver preso visione del presente Bando di gara e del capitolato di polizza; di essere a conoscenza di ogni elemento che possa aver influito sulla determinazione dei tassi e dei premi annui formulati, nonché di accettare tutte le condizioni, clausole e modalità contrattuali in ordine alla copertura dei rischi da assicurare;
- h) Che s'impegna a considerare prevalenti, rispetto alle condizioni contrattuali di polizza, le condizioni riportate nel capitolato di polizza per cui si è presentata offerta, qualora contrastanti;
- i) Di accettare esplicitamente, e senza diversa condizione alcuna, tutto quanto previsto dal Bando di gara e dal capitolato di polizza:

- j) di avere valutato tutti gli elementi che possano avere influenza sulla determinazione dell'offerta, ritenendo remunerativo e congruo il prezzo offerto, anche considerata l'aleatorietà dai rischi;
- k) Che sussiste capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. c, del D.lgs n.163/2006, con l'indicazione del raccolto premi negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) ed indicando, inoltre, l'importo relativo a servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011), per un importo non inferiore ad €5.000.000,00 nel triennio;
- l) Di possedere la necessaria capacità tecnica ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a) del D.lgs n.163/2006 con l'indicazione dei principali tre servizi prestati nel triennio 2009-2010-2011 e con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi nel settore oggetto della gara; in caso di aggiudicazione, se trattasi di servizi effettuati a favore di Enti, Amministrazioni, o Enti Pubblici, sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle Pubbliche Amministrazioni o dagli Enti medesimi;
- m) Di riconoscere il Broker Marsh S.p.A. , broker incaricato dalla Comune di Marsala, quale unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione ;
- n) Che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A., o altro Organismo equivalente, se trattasi di Impresa straniera, per la categoria afferente l'appalto, con l'indicazione espressa di tutti i Legali Rappresentanti della Compagnia e di tutti gli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza;
- o)
 - il numero di Partita IVA;
 - il numero di matricola e la sede INPS;
 - il numero di matricola e la sede INAIL;
- p)
- q) barrare la casella dell'opzione di riferimento
 - che l'Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) con alcun soggetto partecipante alla presente procedura, e ha pertanto formulato l'offerta autonomamente;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente

In base a quanto disposto dall'art. 46 c. 1 bis D.lgs. 163/06 (come modificato dal d.l. 70/11) e s.s.m.m.i.i , la Stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

- 2) **Copia del capitolato di polizza**, timbrato e firmato per accettazione su ogni foglio, dal Legale Rappresentante (o suo procuratore) della Compagnia;
- 3) Fotocopia di un **documento d'identità** in corso di validità del **Legale rappresentante o suo Procuratore**, che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente punto 2);
- 4) **Ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**
COD. CIG: 4264427C79 per un importo di €140,00 (delib. AVCP del 21/12/11)

Il versamento a favore dell'AVCP dovrà essere effettuato con le modalità indicate **nell'AVVISO del 31 marzo 2010** "*Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° maggio 2010*" dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html).

A comprova dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità, gli operatori economici dovranno allegare copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo Servizio di Riscossione (scontrino originale Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line).

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è condizione di esclusione dalla procedura di gara (art. 4, comma 2

deliberazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 15/02/2010 e dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266)

5) **Certificazione di regolarità** contributiva(Durc) in corso di validità o dichiarazione sostitutiva per la regolarità delle posizioni contributive, ai sensi Dpr 28/12/2000 n.445. nel qual caso la dichiarazione medesima dovrà contenere, tutte le indicazioni e dichiarazioni riportate nell'apposito modello predisposto dall'Amministrazione .

6) **Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio** pari al 2% dell'importo messo a base d'asta annuale del lotto per il quale si presenta offerta, prestato ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, contenente, a pena di esclusione, l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Nel caso di costituende A.T.I., la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facente parti del raggruppamento e sottoscritta almeno dal rappresentante legale della capogruppo. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 75 del D.Lgs. 163/2006), ed avere validità almeno pari a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta

Nel caso la cauzione venga prestata tramite fidejussione assicurativa la stessa dovrà essere prestata, a pena di esclusione, da impresa avente requisiti di capacità finanziaria non inferiori a quelli richiesti all'Impresa offerente indicati all'art 7-lettera K delle specifiche del presente bando.

- Busta B:

- 1) **Offerta economica in bollo, espressa in cifre e lettere**, in busta sigillata.

L'offerta, vincolante per la Compagnia offerente, dovrà essere redatta preferibilmente sull'apposito modulo allegato al capitolato; se ritenuto opportuno, potrà essere utilizzato un modello diverso, purché contenga tutti gli elementi richiesti, anch'esso convalidato con marca da bollo.

L'offerta dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta esclusivamente dal Legale Rappresentante (o suo Procuratore) della Compagnia e dovrà essere contenuta in apposito plico opaco, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con ceralacca con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

È data facoltà alle società partecipanti di presentare contestualmente all'offerta le giustificazioni redatte secondo l'art. 87 c. 2 D. lgs. 163/06, che saranno oggetto di verifica laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 86 c. 2 del medesimo decreto. Resta inteso che, stanti le modifiche apportate dalla L.n.102/09, in caso di mancata produzione delle suddette giustificazioni, la stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte eventualmente ritenute anomale secondo quanto previsto all'art. 88 del D. lgs. 163/06.

In detta busta non devono essere inseriti altri documenti.

Sulla busta contenente l'offerta economica deve essere indicata la ragione sociale della Compagnia offerente e la seguente dicitura: "Contiene offerta economica per il Lotto Unico RCT/O".

Il recapito del plico, contenente i documenti di partecipazione alla gara, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La Compagnia offerente è vincolata alla propria offerta per un periodo di giorni 180 dalla data di aggiudicazione.

Trascorso il suddetto periodo senza che venga stipulata la relativa polizza di assicurazione, la Compagnia aggiudicataria, previo atto di formale messa in mora, è svincolata dalla propria offerta economica. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla Compagnia aggiudicataria di produrre idonea documentazione che asseveri le dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando di gara. Qualora la Compagnia aggiudicataria non provvedesse a quanto sopra, l'Ente potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione.

In caso di coassicurazione le Compagnie partecipanti, dovranno presentare:

- la Dichiarazione di cui al presente articolo.
- la DELEGA conferita al coassicuratore delegatario, da parte di ciascuna coassicuratrice, dalla quale risulti, con riferimento al lotto per il quale viene presentata offerta economica, l'impegno degli assicuratori a riconoscere valide ed efficaci le offerte presentate dal coassicuratore delegatario.

L'Ente si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non compatibili rispetto alla disponibilità di Bilancio o qualora intervengano motivi di interesse pubblico che non rendano conveniente procedere all'aggiudicazione.

Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 86 del. D. Lgs. 163/2006.

Nel rispetto dell'art. 48, c. 1, dello stesso citato Decreto, la stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate, richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle dette offerte presentate, arrotondando all'unità superiore, scelti con il sistema del sorteggio, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui alla superiore autodichiarazione, presentando la relativa documentazione giustificativa. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni rese al riguardo, l'Ente procederà all'esclusione del concorrente dalla gara stessa ed alla segnalazione del fatto all'Autorità competente per i provvedimenti di cui all'art. 6, c. 11, del suddetto Decreto.

E' consigliabile, pertanto che le Imprese abbiano disponibili i documenti necessari di cui sopra già al momento della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, al fine di adempiere tempestivamente all'eventuale anzidetta richiesta.

Resta inteso che, in caso di A.T.I. le dichiarazioni ed i certificati di cui ai punti precedenti devono essere riferiti alle singole Imprese Riunite (ognuna deve presentare tutti i certificati e le dichiarazioni) ovvero all'Impresa capogruppo, a seconda che l'associazione rispettivamente non risulti, ovvero già risulti costituita al momento della presentazione dell'offerta.

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente dell'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge.

Art. 8 - Modalità di aggiudicazione.

Il giorno fissato per la gara la stazione appaltante procederà:

- In seduta pubblica, al controllo ed alla valutazione dei documenti e dichiarazioni di cui alla **Busta A) Documentazione amministrativa**.

La stazione appaltante procederà al sorteggio pubblico previsto all'art. 48 del D.lgs. 163/2006 e s.s.m.i.i., per il controllo del possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa previsti dal bando. Il sorteggio sarà unico, verrà effettuato tra tutte le Compagnie offerenti ed avrà validità per il lotto oggetto della presente procedura; tale sorteggio non verrà effettuato qualora tutte le compagnie partecipanti presentassero tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti.

E' consigliabile, pertanto che le Imprese abbiano disponibili i documenti necessari di cui sopra già al momento della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, al fine di adempiere tempestivamente all'eventuale anzidetta richiesta.

Resta inteso che, in caso di A.T.I. le dichiarazioni ed i certificati di cui ai punti precedenti devono essere riferiti alle singole Imprese Riunite (ognuna deve presentare tutti i certificati e le dichiarazioni) ovvero all'Impresa capogruppo, a seconda che l'associazione rispettivamente non risulti, ovvero già risulti costituita al momento della presentazione dell'offerta.

Qualora tale verifica desse esito positivo, nella stessa seduta, si procederà all'apertura della **Busta "B"-Offerta economica**

Qualora invece la documentazione di cui al punto precedente della Busta A) risultasse carente, si procederà a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa assegnando per l'adempimento, un termine non inferiore a 10 giorni dalla data della richiesta e ad indire una nuova seduta pubblica per il completamento delle procedure di gara.

La stazione si riserva altresì la facoltà di richiedere ai concorrenti, sulla base dell'art. 46 c 1 D.Lgs. 163/06 e s.s.m.i.i., di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Resta inteso che, in caso di A.T.I. le dichiarazioni ed i certificati di cui ai punti precedenti devono essere riferiti alle singole Imprese Riunite (ognuna deve presentare tutti i certificati e le dichiarazioni) ovvero all'Impresa capogruppo, a seconda che l'associazione rispettivamente non risulti, ovvero già risulti costituita al momento della presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante, quindi, procederà alla formazione di una graduatoria provvisoria, ordinando le offerte e la stipulazione del contratto avverrà sulla base della graduatoria costituita.

Possono partecipare alla seduta di gara pubblica tutti coloro che ne hanno interesse. Possono prendere la parola e rendere eventuali dichiarazioni coloro i quali sono muniti di apposita procura

Art. 9 – Raggruppamenti d'impresa.

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente ed appositamente raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006. L'Impresa Capogruppo dovrà assumere la funzione di delegataria e dovrà ritenere una quota maggioritaria con il minimo del 40%. Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di ATI e imprese ad esse aderenti; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara delle sole imprese aderenti alle ATI che partecipano singolarmente. Tutte le imprese concorrenti (anche se riunite in associazione temporanea di impresa) dovranno fornire l'elenco dei rappresentanti. Saranno escluse dalla gara le Compagnie che presenteranno offerta contemporaneamente singolarmente e in Raggruppamento d'impresa. Dovrà essere, inoltre, prodotta una dichiarazione sottoscritta da tutte le Imprese che indichi: le parti (RTI verticale) o le quote (RTI orizzontale) del servizio che saranno eseguite dalle imprese raggruppate, nonché l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa mandataria, ai sensi dell'art. 37, c. 8 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 10 – Clausola Broker.

Per l'attuazione della presente procedura la Comune di Marsala si è avvalsa e si avvale della consulenza e dell'assistenza del Broker Marsh S.p.A., al quale è stato conferito incarico di brokeraggio ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La remunerazione del broker è a carico delle Compagnie aggiudicatrici nella misura del 6,00 % da applicarsi sull'incasso di ogni rata di premio. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice e verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del pagamento dei medesimi.

Ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intende come fatta dall'Ente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intende come fatta all'Ente. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Ente al Broker si intende come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

Art. 11 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento del servizio la Compagnia aggiudicataria, dovrà prestare garanzia Fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006. Nel caso di costituente A.T.I., la predetta polizza deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese facente parte del raggruppamento e sottoscritta almeno dal rappresentante legale della capogruppo. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso la cauzione venga prestata tramite fidejussione assicurativa la stessa dovrà essere prestata, a pena di esclusione, da impresa avente requisiti di capacità finanziaria non inferiori a quelli richiesti all'Impresa Offerente(art.7-lett.K).

Art. 12 – Stipula del contratto.

Il Broker provvederà a fare emettere, alla Compagnia aggiudicataria, o alla Compagnia Delegataria (in caso di aggiudicazione da parte di più Compagnie in coassicurazione) o al Raggruppamento d'impresе risultato aggiudicatario della gara, la polizza di assicurazione dei quali formano parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, le norme contenute nel capitolato speciale di appalto.

Ogni contratto di assicurazione dovrà essere sottoscritto per la Compagnia (o Raggruppamento d'Impresе) aggiudicataria dal Legale Rappresentante (analogamente in caso di Coassicurazione da parte di tutte le Coassicuratrici) e per l'Ente appaltante dal Dirigente preposto e/o autorizzato. Sono a carico della Compagnia aggiudicataria tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula e/o all'emissione del contratto di assicurazione.

Art. 13 – Sospensione, aggiornamento, mancata aggiudicazione.

L'ente appaltante, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, si riserva la facoltà: di sospendere la seduta di gara ed aggiornarla ad altra

ora od al giorno successivo, di non dar luogo all'aggiudicazione o di disporre una nuova contrattazione.

Art. 14 – Finanziamento dell'appalto.

Il finanziamento dell'appalto è a carico del Bilancio di questo Ente.

Ed è condizionato all'esito positivo dell'approvazione degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2012 pluriennale 2012/14

In caso di mancato o ridotto finanziamento la società assicuratrice non potrà pretendere alcunché a qualsiasi titolo da parte della stazione appaltante

Art. 15 – Pagamento dei premi.

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza.

Art. 16 – Controversie.

L'insorgere di qualsiasi controversia tra l'Ente appaltante e la Compagnia aggiudicataria non legittima la Compagnia a sospendere la copertura assicurativa.

Per eventuali controversie tra l'Ente Appaltante e la Compagnia aggiudicataria o Raggruppamento d'Imprese aggiudicatario, Foro competente è quello dove ha sede il Contraente

Art. 17 – Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli Articoli del C.C. in materia di contratti, nonché al Decreto Legislativo n. 163/2006 ed alle Leggi Regionali vigenti e successive modificazioni. Il presente Bando di gara sarà pubblicato nei modi previsti dalla Legge.

Art. 18 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010 (articolo oggetto di contrattualizzazione in caso di aggiudicazione)

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi,

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art.19 – Informazione.

I concorrenti dovranno rivolgersi per informazioni e/o chiarimenti di carattere tecnico e comunque utile ai fini della formulazione dell'offerta alla MARSH S.p.A. –Ufficio di Catania Via Androne 5 095.2503740, Fax 095.2503185, paola.durso@marsh.com I Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie- dott. N. Fiocca.

Il presente bando è stato inviato alla G.U.C.E. in data 25/05/2012

Il Dirigente
Dott. Nicola Fiocca

Modello di dichiarazione sostituiva prevista per il DURC

Spettabile Committente
COMUNE di Marsala
Via Garibaldi, n° 1

Il _____ sottoscritto _____
C.F. _____ in qualità di _____ legale rappresentante
dell'impresa _____ con
sede legale in _____ c.a.p. _____ P.I. _____
C.F. _____, con specifico riferimento alla gara di appalto per la fornitura di
beni/servizi _____ (
C.I.G - Codice identificativo pratica-N° _____) indetta da codesta Pubblica
Amministrazione, avvalendosi delle modalità attuative di cui al Decreto Assessorato Regionale dei
Lavori Pubblici del 24/02/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 12 del 10/03/2006, come modificate
dal decreto del 15 Gennaio 2008 (G.U.R.S. n. 5 del 01 Febbraio 2008) **dichiara, sotto la
propria responsabilità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 dello stesso d.P.R., per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, di essere in regola con gli
adempimenti e pagamenti in materia di contributi sociali, previdenziali ed assicurativi, e
dichiara, altresì:**

che i numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL sono i seguenti:

- INPS _____;
- INAIL _____;

- a) **che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;**
- b) **che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate, OPPURE IN ALTERNATIVA, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato, del quale si forniscono qui appresso gli estremi _____**

In fede

Data

Firma (1)

1) Allegare fotocopia del documento di identità

COMUNE DI MARSALA

Capitolato

Polizza di Assicurazione

***RESPONSABILITA' CIVILE verso TERZI
(R.C.T.)***

***RESPONSABILITA' CIVILE verso
PRESTATORI d'OPERA
(R.C.O.)***

DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

POLIZZA

Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

CONTRAENTE

Comune di Marsala (di seguito detto più semplicemente Ente)

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

COMPAGNIA/SOCIETA'/IMPRESA

L'impresa assicuratrice.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

SUBAPPALTATORE

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

BROKER

MARSH S.p.A..

FRANCHIGIA

Importo prestabilito che per ogni sinistro viene addebitato dall'indennizzo e che rimane a carico dell'assicurato.

SCOPERTO

Percentuale prestabilita dell'indennizzo che, per ogni sinistro, resta a carico dell'assicurato.

DANNI PATRIMONIALI

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamento a cose.

MERCEDI

Ammontare delle retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultanti dai libri paga corrisposti al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL).

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi Canada, Messico e USA.

L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengono nel mondo intero.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 01

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 02

DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione avrà durata di anni due con decorrenza dalle ore 24:00 del 05.07.12.

Le rate di premio corrisponderanno ai seguenti periodi assicurativi:

- prima rata dalle ore 24:00 del 05.07.2012 alle ore 24:00 del 05/07/2013;
- seconda rata dalle ore 24:00 del 05/07/2013 alle ore 24:00 del 05/07/2014.

Tuttavia, in accordo tra le Parti, il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni economico- normative in corso, fino a sei mesi

Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto alla fine di ogni periodo assicurativo annuo con preavviso di 120 gg. da comunicare all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r..

Art. 03

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del 60° giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente successive stabilite.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 04

MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali di assicurazione, distinti per i singoli rischi, sono i seguenti:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
 - € 2.500.000,00 per sinistro
 - € 2.500.000,00 per persona
 - € 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali
- b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)
 - € 1.500.000,00 per sinistro
 - € 1.500.000,00 per persona

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate queste ultime oltre due anni dalla scadenza dell'assicurazione.

A tal fine, più richieste di risarcimento originate da una stessa causa sono considerate unico sinistro.

Art. 05

VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla

comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 06

FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.

Art. 07

REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 (trenta) giorni dalla relativa comunicazione. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione della polizza.

Art. 08

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, sull'importo totale delle mercedi lorde erogate ai dipendenti e dei compensi erogati al personale non dipendente, espressamente indicate nell'Allegato.

Art. 09

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società entro 20 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto.

Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

Art. 10

OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 11 **GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

Art. 12 **RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 13 **FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 14 **ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

Art. 16 **RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA**

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale e la Compagnia aggiudicataria, in caso di coassicurazione, sarà indicata dalle altre Imprese Assicuratrici presenti nel riparto di polizza, quale Delegataria.

Le Compagnie coassicuratrici concorreranno al pagamento dei risarcimenti liquidati, in proporzione alla quota rispettivamente assunta e saranno responsabili solo per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

Art. 17 **VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 18 **INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 19 **CLAUSOLA BROKER**

Alla Marsh SpA e' stata affidata dal Comune di Marsala la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualita' di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio. Il compenso del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e come indicato nel

bando di gara. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della polizza al Broker Marsh S.p.A.. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente unicamente dal Broker Marsh S.p.A. il quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Broker, che provvederà alla ripartizione tra i coassicuratori. Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso del premio rilasciando apposita quietanza, restando intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art.1901 C.C. del pagamento così effettuato.

CLAUSOLE VESSATORIE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 2 - Durata del Contratto

Art. 7 - Regolazione e conguaglio premio

Art. 13 - Foro competente

Data

L'Impresa

il Contraente

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Art. 20

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C..

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- 2) ai sensi tutti del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione delle malattie professionali si riferisce esclusivamente alle malattie riconosciute come tali dall'INAIL, escluse, comunque, la silicosi e l'asbestosi.

Questa assicurazione esplica i suoi effetti alla condizione tassativa che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore alla stipulazione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Questa assicurazione non vale per le malattie professionali che si manifestino o che siano denunciate dopo 18 mesi dalla data di cessazione della polizza o del rapporto di lavoro.

Per questa estensione, il massimale indicato nella Specifica per la garanzia R.C.O. rappresenta la massima esposizione della Compagnia per più danni manifestatisi nello stesso periodo annuo di assicurazione.

Questa garanzia non vale per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

Art. 21

PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono parificati a tutti gli effetti ai Dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il Contraente, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali medici, consulenti, professionisti, personale medico, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali, addetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del Contraente o comunque all'interno dei locali del Contraente medesimo.

Sono considerati terzi anche:

- a) i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) i Dirigenti ed i Funzionari.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

1) Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

2) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

3) Veicoli dei dipendenti

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di € 250,00.

4) Mense/Insegne/Fiere/Vigilanza/Cani da guardia

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dalla proprietà di cani da guardia.

5) Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D.Lgs n. 209/2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche e integrazioni.

6) Installazione e/o Manutenzione

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

7) R.C. da Committenza lavori

Per i lavori ceduti in appalto da parte del Contraente, resta stabilito che è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente stesso, per danni cagionati a terzi dagli appaltatori durante l'esecuzione di detti lavori.

8) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalgano nell'esercizio della propria attività.

9) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% e con una franchigia pari alla franchigia di polizza, e con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro ed € 150.000,00 per anno.

10) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con una franchigia pari alla franchigia di polizza, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo

di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di polizza per ogni sinistro.

11) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

12) Danni da furto

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con una franchigia pari franchigia di polizza per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di € 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

13) Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con una franchigia pari alla franchigia di polizza per ogni danneggiato. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di € 50.000,00.

14) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata applicando una franchigia pari alla franchigia di polizza per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

15) Responsabilità Civile personale dei Dirigenti Quadri e Dipendenti

La garanzia vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti del Contraente/Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di tale estensione di garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti del Contraente/Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.. Il massimale resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

16) Responsabilità da Incendio

La garanzia vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni da incendio a terzi.

Questa estensione di garanzia è prestata applicando una franchigia pari alla franchigia di polizza e con un massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro.

17) Proprietà e/o conduzione di fabbricati

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, strade, impianti di illuminazione, pertinenze, dipendenze, parcheggi, parchi e giardini e compresi tutti i relativi impianti fissi.

18) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;

19) Spettacoli/Sagre/Manifestazioni/Feste/Convegni/Riunioni/Fiere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;

20) Impianti sportivi e ricreativi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi;

21) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di scuole, asili e corsi d'istruzione professionale;

22) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili/Randagismo

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani e dal fenomeno del randagismo.

23) Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli /Mercati

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;

24) Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;

25) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;

26) Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;

27) Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;

28) Acquedotti/Rete fognaria

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e manutenzione:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o conduttori.

29) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica;

30) Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

Art. 23

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'I.N.A.I.L., subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'Art. 20 lett. B.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:

- b) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

- c) da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- e) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo compresi gli effetti nocivi di esalazioni fumogene o gassose; sono altresì esclusi i danni dovuti ad interruzioni, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) Danni da furto;
- h) I danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione delle date (c.d. rischio 2000);
- i) Limitatamente alla sola Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione dei fabbricati sono esclusi i danni derivanti:
 - da stillicidio;
 - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
 - rigurgito di fogna.
 - Da spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e /o conduttore

La presente garanzia è prestata con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 250.000,00

- j) Alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 22.14);
- k) Alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni;
- l) Cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 22.10);
- m) Alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 22.13);
- n) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- o) Provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate.
- p) l'assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi non comprende la responsabilità civile professionale dei medici addetti agli ambulatoriali, poliambulatoriali, nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di attività attribuite per legge ad USSL – ASL ed altre aziende municipalizzate e per l'esercizio di eventuali case di cura;
- q) ad integrazione delle CGA di polizza si precisa che la presente polizza non comprende la responsabilità (anche per la copertura RCO) derivante da presenza di uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- r) i danni di qualunque tipo derivanti da asbesto e qualsiasi sostanza che lo contenga (esclusione che estende i suoi effetti anche dalla clausola di estensione alle malattie professionali)
- s) i danni derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM)
- t) i danni derivanti da campi elettromagnetici legati ad attività nei settori radio, telefonia fissa e mobile;
- u) Sono esclusi dall'Assicurazione i danni da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- v) la perdita finanziaria non conseguente a danni a persone o danni a cose;
- w) responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;
- x) i danni derivanti da discriminazione, abuso o violenza sessuale.

Art. 24**FRANCHIGIA**

Resta convenuto che per ogni sinistro indennizzato resterà a carico del Contraente l'importo della franchigia fissa per sinistro pari ad € 5.000,00.

La Compagnia prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia o agli scoperti previsti dalla presente polizza.

L'Ente Contraente rimborserà semestralmente alla Compagnia, dietro formale richiesta da parte della Stessa, l'importo delle franchigie anticipate ai danneggiati.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

L'Impresa

il Contraente

ALLEGATO
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – Lotto RCT/O
(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: COMUNE DI MARSALA

DURATA CONTRATTUALE: anni due con decorrenza dalle ore 24.00 del 05.07.2012.

SEZIONE ASSICURATA:

- a) responsabilità civile verso Terzi (RCT)
- b) responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

MASSIMALI ASSICURATI:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
 - € 2.500.000,00 per sinistro
 - € 2.500.000,00 per persona
 - € 2.500.000,00 per danni a cose e/o animali
- b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)
 - € 1.500.000,00 per sinistro
 - € 1.500.000,00 per persona

RETRIBUZIONI LORDE ANNUE PREVENTIVATE: € 19.776.502,00.

OFFERTA PER ANNO

Tasso lordo annuo (promille) ‰

Premio annuo imponibile = €

Imposte annue = €

• **PREMIO annuo LORDO:**

in cifre = €

in lettere = € _____

ACCETTAZIONE:

La Societàè autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione



Città di Marsala

Risorse Finanziarie – Servizio Provveditorato

AFFIDAMENTO servizi di assicurazione di responsabilità civile
CIG [4264427C79]

AVVISO DI RETTIFICA

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA

In riferimento al bando di gara per le coperture assicurative responsabilità civile approvato con determina n.543 del 22/05/12, pubblicato sulla GUUE il 26/05/12 al n.166638-2012-it. e determina di rettifica del bando n.561 del 29/05/12, vengono modificati i seguenti punti del bando di gara :

L' Art. 7 – Modalità di presentazione dell'offerta.

6) **DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO** pari al 2% sull'importo a base d'asta annuale del lotto per il quale si presenta offerta.

Viene rettificato nel seguente modo :

6) **DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO pari al 2% sull'importo a COMPLESSIVO DELL'APPALTO POSTO A BASE D'ASTA PER ANNI DUE , pari a (600.000,00x anni 2)X2% =€24.000,00**

Dopo il primo capoverso di :

Busta A punto 4)Ricevuta di versamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

viene inserito

“COD. CIG: 4264427C79 per un importo di €140,00 (delib. AVCP del 21/12/11)”

Resta invariato il seguito : Il versamento e favore dell'AVCP dovrà essere effettuato.....

Busta A punto 6)Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo messo a base d'asta annuale del lotto per il quale si presenta offerta

Viene sostituito con:

Busta A punto 6) Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% sull'importo a COMPLESSIVO DELL'APPALTO POSTO A BASE D'ASTA pari a €24.000,00

Resta invariato il seguito: prestato ai sensi dell'art.75 D.gls 163/2006

Restano confermate e valide tutte le altre prescrizioni inserite nel bando

Marsala ,29/05/12

Il Dirigente
Dott.Nicola Fiocca